

Art. 92

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, **su proposta di questo**¹, i ministri.

¹ Il Presidente della Repubblica ha la funzione di nominare (non di scegliere) il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri. I Ministri sono invece scelti dal Presidente del Consiglio